

## **DISCIPLINARE PER I CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE**

**Approvato dal CdA in data 24.01.2018**

Il presente disciplinare regola le condizioni e le modalità operative per favorire il ricorso da parte dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano alla sponsorizzazione come opportunità di finanziamento delle proprie attività istituzionali e delle manifestazioni, in armonia con le vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 1**

Ai fini del regolamento si intendono le seguenti definizioni:

- a) Per contratto di sponsorizzazione si intende un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Azienda (sponsee) offre a un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi cartacei, digitali, urbani, il marchio e/o il logo, i prodotti e/o servizi e simili nei modi previsti dal contratto stesso a fronte dell'obbligo da parte dello sponsor di pagare un determinato corrispettivo in denaro o di fornire una prestazione diretta o indiretta a favore dell'Azienda, anche questa quantificata in modo monetario;
- b) Per sponsorizzazione si intende ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione diretta o indiretta, proveniente da terzi (sponsor) allo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'attività o i prodotti, servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine nell'ambito di un'iniziativa attuata dall'Azienda;
- c) Per sponsor si intende la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, singolarmente o in forma associata, che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano;
- d) Per spazio pubblicitario si intende lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messi a disposizione dall'Azienda per le attività promozionali e pubblicitarie dello sponsor.

### **Art. 2**

1. Le sponsorizzazioni sono dirette al perseguimento di interessi pubblici e tendono a favorire la realizzazione di maggiori economie, al miglioramento della qualità

dei servizi prestati all'utenza e a comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

2. Il ricorso alla sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti turistici, i beni, i servizi, le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'Azienda nei capitoli di spesa.
3. Il Direttore elabora con gli uffici, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, un progetto di sponsorizzazione delle iniziative di sua competenza, nelle quali è possibile destinare spazi alla pubblicità di terzi.

### **Art. 3**

L'Azienda pubblica sulla propria pagina internet il presente disciplinare. L'offerta dello sponsor deve essere fatta in forma scritta, accompagnata da autocertificazione attestante i requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione, e deve contenere:

- a) L'oggetto del contratto, la sua finalità e la sua durata, nonché le iniziative che si intendono sponsorizzare;
- b) Il corrispettivo offerto e le modalità di pagamento e/o i servizi resi e il loro corrispettivo;
- c) Le modalità di svolgimento della sponsorizzazione e l'accettazione senza riserve delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione;
- d) Il contenuto del messaggio pubblicitario che costituirà oggetto del contratto;
- e) Il diritto dello sponsor all'utilizzazione esclusiva oppure non esclusiva degli spazi pubblicitari nel corso delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione.

### **Art. 4**

Il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione può consistere:

- a) In una somma di denaro;
- b) In servizi, lavori e forniture realizzati a cura e spese dello sponsor.

### **Art. 5**

L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) Ritenga che sussista o possa derivare un conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) La reputi inaccettabile per motivi di interesse pubblico;
- d) Non lo reputi conforme agli scopi istituzionali.

Sono in ogni caso escluse le offerte inerenti a messaggi pubblicitari che contengono anche in parte quanto segue:

- a) Che hanno per oggetto propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) Contenenti messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo ed esaltazione del razzismo, contrarie al rispetto delle pari opportunità fra i generi, le etnie, le religioni;
- c) In contrasto con le finalità dell'ente.

Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per violazione di una delle seguenti normative:

- a) Diritto alla sicurezza e alla salute;
- b) Diritti dei lavoratori;
- c) Obblighi riguardanti la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente.

#### **Art. 6**

Ai sensi e per gli effetti della Legge 196 del 2003, le parti contrattuali, quali titolari dei dati personali e dei dati dell'ente che rappresentano, dichiarano che si sono rese oralmente l'informativa sul trattamento dei dati raccolti in occasione della stipulazione della presente convenzione.

#### **Art. 7**

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è devoluta al foro di Bolzano.

18. 1. 2018/RA